

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 925      DEL 06/08/2014**

**OGGETTO:** Asl n. 2 / A.P. Tribunale Amministrativo Regionale; sentenza n. 167/2014.  
Pagamento contributo unificato.

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
<b>STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE</b>	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 06/08/2014	Al 21/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **Su proposta della Struttura Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione**

### **Premesso**

- che con ricorso notificato a questa Asl n. 2 di Olbia in data 20 giugno 2013, il signor A.P. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale ricorrendo contro l'Azienda Sanitaria Locale e nei confronti di M.B. avverso il giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice e la conseguente graduatoria con istanza di sospensione anche inaudita altera parte della stessa, riguardante la preselezione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 70 posti di operatore socio sanitario pubblicata con deliberazione del Direttore Generale n. 1397 del 16.05.2013,
- che con decreto n. 220/13 il Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente ammettendolo così alla fase successiva della procedura concorsuale;

**Dato atto** che all'udienza pubblica il difensore del ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, stante il decreto di cui sopra e, pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n. 167/2014 lo dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio per il principio della c.d. soccombenza virtuale che liquidava in € 1.000,00 oltre accessori di legge;

**Considerato** che con deliberazione n. 862 del 16.07.2014 sono state liquidate le spese del giudizio in favore del legale del ricorrente;

che si ritiene opportuno provvedere al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00 come da tabellario del 2014 e come disposto all'art. 13 comma 6 bis del D.P.r. n. 115/2002 T.U. Spese di giustizia;

**Ritenuto** pertanto, di dover procedere al pagamento delle spese di giustizia in favore del ricorrente;

### **Visti**

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IL DIRETTORE GENERALE**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

di corrispondere al signor A.P. la somma di € 650,00 a titolo di contributo unificato per le motivazioni sopra esposte sul conto corrente bancario del quale il ricorrente ha fornito le relative coordinate;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2014	UA2_AAGG	2	514030301	650,00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

**IL Direttore Generale**

**Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Struttura proponente: Affari Generali, Affari  
Legali e Comunicazione  
Il Responsabile dell'Istruttoria: e.m.